



5. MODIFICHE APPORTATE AL REGOLAMENTO DEL PALIO

CAP. VI - Del corteo storico e della corsa del Palio

Sono stati modificati gli articoli **78, 85, 91 e 92**.

Art. 78 – Come già per i Giudici della Vincita, poiché nel precedente Regolamento il **Maestro di Campo** non era mai nominato in precedenza, adesso si opera un aggiustamento lessicale e si fa riferimento all'art. 7: *Per dirigerne e disciplinarne lo sfilamento (del corteo storico), i compiti sono attribuiti ad un Maestro di Campo, di cui all'art. 7, il quale, vestito in apposito costume, esplica le proprie funzioni, coadiuvato da alcuni Rotellini di Palazzo [c. 2].*

Art. 85 – Questo articolo, composto da soli due commi, il secondo dei quali è però composto da ben 7 punti molto articolati, è importantissimo. Stabilisce il modo e i tempi nei quali si debba determinare l'**ordine d'ingresso fra i canapi e il relativo mezzo meccanico**. Il sesto punto consente il cosiddetto "**cambio di busta**" in caso di mossa non valida, possibilità raramente applicata.

Nel precedente Regolamento non era specificato il momento in cui i Deputati della Festa dovevano procedere alle operazioni, lasciando loro libero arbitrio: *I Signori Deputati della Festa prenderanno in consegna i tre esemplari - tubi numerati da 1 a 3 - ed al momento in cui lo riterranno più opportuno deporranno, in presenza dei dieci Capitani, i barberi nella vasca serbatoio...*

La modifica apportata al Regolamento stabilisce in modo inequivocabile questo momento, formalizzando una prassi ormai consolidata: *L'inizio delle operazioni sotto indicate avverrà quando la quarta contrada partecipante al Palio entra nel Campo dalla Bocca del Casato. I Signori Deputati della Festa prenderanno in consegna i tre esemplari e deporranno, con l'eventuale presenza dei Capitani o Fiduciari, i barberi nella vasca serbatoio...[c. 2, n. 3].* Inoltre la **presenza** dei dieci Capitani, prima categorica, ora diventa volontaria e anche sostituibile da quella dei Mangini.

Un'altra modifica cambia uno destinatari dei moduli, in busta chiusa, sui quali i Deputati della Festa hanno trascritto l'ordine di ingresso delle Contrade al canape.



Il testo precedente riportava: *un esemplare venga rimesso al Mossiere, altro esemplare al Comandante o al Graduato degli Agenti Municipali incaricato della chiamata, mentre il terzo resterà a disposizione dei Deputati della Festa o dei Signori Capitani per opportuna conoscenza.*

La modifica stabilisce che il secondo destinatario sia il **Sindaco** [c.2, n. 5] e non il più il Comandante degli Agenti Municipali o il Vigile addetto alla chiamata, probabilmente per allineare il comma a quanto previsto dal nuovo terzo comma dell'art. 63 che prevede che sia il **Sindaco ad impartire le disposizioni per la mossa**, che poi entreranno a far parte della relazione dei Deputati della Festa.

Art. 91 – Questo articolo, qualora sul Palco dei Giudici fossero insorte, *durante o dopo la corsa, contestazioni o diverbi tra coloro che sul Palco stesso prendono posto*, già prevedeva un intervento della forza pubblica. Se questo intervento nella versione precedente del Regolamento poteva avvenire *soltanto quando uno dei Deputati della Festa lo richieda*, nella nuova versione la richiesta deve provenire in primo luogo soltanto dal **Sindaco** oppure, in alternativa, da uno dei Deputati della Festa [**comma unico**].

Art. 92 – L'articolo è stato ampiamente modificato. Si ricollega direttamente al **Capitolo VIII – Penalità e disposizioni finali**, costituendo con tale Capitolo il complesso delle norme che regolano la cosiddetta "**giustizia paliesca**", della quale è la base di partenza.

Il **comma 1**, che stabilisce che la relazione dei Deputati della Festa debba essere redatta entro **sette giorni** dal Palio, non è stato modificato

Nel **comma 2**, che individua nella relazione l'unico documento utile all'Assessore Delegato per le *proposte sanzionatorie*, è stata eliminata solamente l'aggettivo **sanzionatorie**, per cui le proposte possono essere anche di altro tipo.

Il **comma 3** (specifiche della relazione) è stato integrato in alcune parti e assorbe anche il precedente quarto comma. Fra coloro che possono essere consultati dai Deputati sono stati aggiunti il Mossiere, che può essere anche sentito direttamente, e il Comandante della Polizia, qualora il **Sindaco** lo ritenga opportuno: *Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti entro il termine perentorio*



di cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade, **il Mossiere o, su sollecitazione del Sindaco, il Comandante della Polizia Municipale**, nonché i Fantini su specifici atti [c. 3].

Il **comma 4** del precedente Regolamento è stato quindi abrogato, mentre quello nuovo è di tutt'altro genere: *Non sono acquisibili né utilizzabili per la relazione dei Deputati della Festa documenti, fotografie e filmati effettuati con ogni mezzo tecnico, che siano anonimi* [c. 4].

Tale comma è stato inoltre oggetto di una **delibera del Consiglio Comunale** (n. 99 del 17.06.2019) che ha approvato una **Norma interpretativa** (v. Appendice): *Si precisa che per documenti anonimi si devono intendere i documenti cartacei o quelli contenuti su ogni altro supporto informatico, nonché le fotografie e i filmati ed ogni altra rappresentazione della realtà che sia stata effettuata con strumenti meccanici, tecnologici o digitali, dei quali non se ne conosca l'autore.*